



COMUNE DI FERENTINO

(Provincia di Frosinone)

**REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA' E TRASPARENZA
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE
PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO
(ART. 14, D.Lgs. n. 33/2013)**

Approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 29.11.2013

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Obblighi per gli amministratori

Art. 3 - Raccolta, tenuta e pubblicità dei

dati Art. 4 - Mancato rispetto degli

obblighi

**Art. 5 - Sanzioni amministrative per mancata o parziale ottemperanza all'obbligo di
presentazione della dichiarazione**

Art. 6 - Entrata in vigore

Art.1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato reddituale e patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico di competenza del Comune di Ferentino, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 14.03.2013 n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e dagli articoli 2,3 e 4 della Legge 5 luglio 1982, n. 441.
2. Sono titolari di cariche pubbliche elettive il Sindaco e i componenti del Consiglio comunale.
3. Sono titolari di cariche di governo i componenti della Giunta comunale.
4. Ai fini del presente regolamento, i titolari di cariche pubbliche elettive e i titolari di cariche di governo sono denominati "amministratori".

Art.2 Obblighi per gli amministratori

1. Gli amministratori sono tenuti a trasmettere alla Segreteria Generale, le dichiarazioni, le attestazioni, le informazioni ed i dati riferiti alla propria situazione patrimoniale di cui al comma 1 dell'articolo 14 del D.lgs. 33/2013, di seguito indicati:
 - a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
 - b) il curriculum;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente:
 - il reddito annuale, così come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi;
 - i diritti reali su beni immobili;
 - i diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - le azioni e le quote di partecipazione in società quotate e non quotate;
 - l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
 - i titoli obbligazionari, titoli di Stato, o altre utilità finanziarie detenute;
 - le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.
2. La dichiarazione di cui al comma 1) lettera c) comprende anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
3. Gli amministratori sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 30 giorni dalla convalida degli eletti o dall'accettazione della nomina.
4. L'adempimento di cui al comma 1) deve essere effettuato per ogni anno di durata del mandato. A tal fine il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
5. L'adempimento di cui al comma 1) deve essere infine effettuato al termine del mandato, entro 30 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le nuove elezioni amministrative riguardanti questo Comune.
6. In ogni caso, la dichiarazione deve essere aggiornata a cura degli amministratori, ogni volta che si verificano variazioni dei dati di cui al precedente comma 1). Il termine per aggiornare la dichiarazione è di 30 giorni dal verificarsi della variazione.

Art 3
Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. La Segreteria Generale, presso l'Ufficio AA.GG. cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere acquisite al protocollo generale del Comune.
3. Tutti i dati e informazioni dichiarati dagli amministratori, come pure eventuali allegati e le variazioni successive, sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", come prevista dall'art. 9 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33.
4. I dati e le altre informazioni degli amministratori sono pubblicati anche per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, escluse le informazioni concernenti la situazione patrimoniale (art. 14, comma 2, D.lgs. 33/ 2013).
5. I dati e le informazioni dei soggetti indicati al precedente art. 2 comma 2 (ossia, coniuge non separato e parenti entro il secondo grado, ove consenzienti) vengono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico o del mandato (art. 14, c. 2, D.lgs. 33/2013).

Art. 4
Mancato rispetto degli obblighi

1. Il Responsabile della Trasparenza, è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, il Responsabile della Trasparenza, previa istruttoria da parte del Responsabile dell'Ufficio AA.GG., invita l'amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare e correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo articolo 5.
3. Nel caso in cui l'amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o ad integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Responsabile della Trasparenza provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco, senza applicazione di alcuna sanzione.
4. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione presentata, il Responsabile della Trasparenza, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 5, comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco e provvede all'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi della legge 24/11/1981 n. 689.

Art. 5
Sanzioni amministrative per mancata o parziale ottemperanza all'obbligo di presentazione della dichiarazione

1. Le sanzioni previste dall'art. 47 del d.lgs. 33/2013 e dal presente articolo sono irrogate in base alle disposizioni di cui alla legge 24/11/1981 n. 689.
2. Le eventuali violazioni, agli obblighi di comunicare i documenti e le informazioni ovvero di integrarli o rettificarli a norma delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47/comma 1, 49/comma 3 del d.lgs. 33/2013, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del titolare da un minimo di euro cinquecento (500,00) ad un massimo di euro diecimila (10.000,00). Gli importi per le diverse fattispecie sono stabiliti - in base ad un principio di proporzionalità e graduazione delle sanzioni - secondo quanto riportato nel prospetto seguente:

Importi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, D.Lgs. 33/2013

Inadempimento	parziale ottemperanza	mancata ottemperanza
1° inadempimento	€ 500	€1.000
2° inadempimento	€1.000	€ 2.000
3° inadempimento	€1.500	€ 3.000

4° inadempimento	€ 3.500	€ 7.000
5° inadempimento	€ 5.000	€10.000

3. Ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l'organo competente ad applicare la sanzione amministrativa è il Segretario Generale, quale Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.

4. Avverso il provvedimento sanzionatorio di cui al punto precedente l'amministratore può presentare ricorso al Sindaco entro 30 giorni. Nel caso del Sindaco, il ricorso può essere presentato al Prefetto.

5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981.

6. Le somme relative alle sanzioni di cui al presente regolamento saranno introitate nel bilancio e saranno destinate a spese funzionali per gli organi istituzionali.

Art. 6 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo il procedimento previsto dall'art. 44, comma 4, dello statuto Comunale

ALLEGATI:

ALLEGATO A) - Modello di dichiarazione

**DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE
DEGLI AMMINISTRATORI
D.Lgs. n° 33/2013 Art. 14**

Io sottoscritto/a
in qualità didel Comune di Ferentino,
ai sensi e per gli effetti del "*Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale di cariche pubbliche elettive e di governo*" Art. 2 "*Obblighi per gli amministratori*" , sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

**DICHIARO
(Art. 14 comma 1 lett. f)**

quanto segue:

di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili:

Natura del diritto e quota di proprietà.	Descrizione immobile	Comune

di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni mobili registrati:

Denominazione	Quota di proprietà	Anno immatricolazione

di possedere le seguenti azioni e/o partecipazioni in società quotate/non quotate:

Denominazione

Numero azioni/Quota di partecipazione

di esercitare le funzioni di amministratore o sindaco delle seguenti società:

Società (denominazione e sede)

Natura dell'incarico

di aver sostenuto spese e/o assunto obbligazioni per la propaganda elettorale per Euro

.....
 di essersi avvalso, per la propaganda elettorale, esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal seguente partito/formazione politica:

.....

DICHIARO

(Art. 14 comma 1 lett. d-e)

quanto segue :

di ricoprire cariche presso altri enti pubblici/privati e di percepire i relativi compensi:

Ente (denominazione e sede)

Carica ricoperta

Compenso percepito

- di ricoprire i seguenti altri incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica , e percepire i relativi compensi:

Incarico

Compenso percepito

DICHIARO (Art. 14 comma 1 lett. f)

- e fornisco come da allegato, quanto indicato dagli articoli 2, 3 e 4, della legge 5 luglio 1982, n. 441, in merito al mio coniuge ed ai miei parenti entro il secondo grado.

DICHIARO (Art. 14 comma 1 lett. f, secondo periodo)

- che il mio coniuge e i miei parenti entro il secondo grado non consentono di fornire le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, della legge 5 luglio 1982, n. 441.

ALLEGRO

alla presente:

- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, riferita all'Anno _____
 curriculum vitae.

Data e luogo

*Sul mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde al vero
(Il dichiarante)*

N.B.: Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'ufficio competente, unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Informativa ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Si informa che:
- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Ferentino per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità relativi allo stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive ai sensi della L.441/82 e del D.lgs. 33/2013 e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), in relazione al procedimento amministrativo per il quale essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.
- Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale. Essi saranno, in particolare, oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente. - Titolare del trattamento è il Comune di Ferentino e Responsabile del trattamento è il Segretario Generale.
- L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 N° 196.

Si riporta il testo dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33, art. 14.

Art 14- Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*
- b) il curriculum;*
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.*

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Note all'art. 14:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441:

«Art. 2. Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di finzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formale "sul mio onore afferma che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.»
